



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 20/03/2018

MARIASTEFANIA DI TOMASSI
MARCO VANNUCCI
GIACOMO ROCCHI
STEFANO APRILE
ASSUNTA COCOMELLO

- Presidente - Ord. n. sez.
374/2018
- Rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE
N.29755/2017

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

MARILLO CIRO nato il 06/11/1969 a MILANO

avverso la sentenza del 07/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA
FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della
sentenza impugnata.

RIENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 7 marzo 2017 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa, a definizione di procedimento svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano il 12 settembre 2016 recante condanna di **Ciro Marillo** alla pena di otto mesi di reclusione per avere costui, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Milano per anni due, in forza di decreto emesso dal Tribunale di Milano il 3 febbraio 2012, violato tale obbligo facendosi trovare il 13 agosto 2016 all'interno del Centro commerciale "Fiordaliso", sito nel territorio del Comune di Rozzano (art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011).

A fondamento di tale decisione ed in risposta a specifico motivo di impugnazione, la sentenza afferma che: con decreto del 3 febbraio 2012 Marillo venne dal Tribunale di Milano assoggettato alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Milano per la durata di anni due; l'esecuzione di tale misura di prevenzione venne sospesa il 18 gennaio 2013 a seguito di un cumulo delle pene, con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni; l'imputato venne quindi ammesso al beneficio dell'affidamento terapeutico presso un centro diurno e tale misura alternativa alla detenzione si concluse con esito positivo; il 30 settembre 2015 il Tribunale di sorveglianza accertò la pericolosità sociale di Marillo e lo sottopose per un altro anno alla misura della libertà vigilata; il 4 agosto 2016 l'imputato venne formalmente informato dell'interruzione della misura di sicurezza in ragione della concomitante applicazione della misura di prevenzione, lo stesso giorno notificatagli, con conseguente sottoscrizione del verbale di sottoposizione agli obblighi dal decreto del 2012 imposti; è certamente vero che quando l'esecuzione di misura di prevenzione personale resta sospesa in ragione dello stato di detenzione del destinatario il giudice che quel provvedimento ha adottato debba, anche d'ufficio, valutare la persistenza della pericolosità sociale della persona nel momento di esecuzione della misura; è però altrettanto vero che nel mese di settembre del 2015 la pericolosità sociale dell'imputato era stata ritenuta sussistente dal Tribunale di sorveglianza, a nulla, quindi, rilevando l'esito favorevole dell'affidamento in prova quale misura alternativa alla detenzione ed «osservandosi inoltre che eventuali questioni circa la sua persistenza dovevano semmai essere sottoposte all'a.g. che aveva emesso il provvedimento in esecuzione»; sussisteva quindi il reato oggetto di imputazione.

2. Per la cassazione di tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal difensore, avvocato Vincenzo Sergio Vitale) denunciando erronea

applicazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e contraddittorietà della motivazione quanto alla valutazione della pericolosità sociale.

Ad avviso del ricorrente: l'efficacia della misura di prevenzione nei suoi confronti emessa il 3 febbraio 2012 era stata sospesa, essendo egli detenuto in espiazione di pena; dopo la cessazione dell'esecuzione della pena nessuna valutazione della attualità della sua pericolosità sociale era stata fatta, al momento dell'esecuzione della misura di prevenzione (primi giorni del mese di agosto 2016), dal Tribunale di Milano che il 3 febbraio 2012 aveva disposto la misura di prevenzione personale con obbligo di soggiorno, in violazione quindi dell'art. 15 del d.lgs. n. 159 del 2011 nel testo risultante dall'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013; la sentenza impugnata, pur riconoscendo tale assenza di nuova valutazione ad opera del giudice della prevenzione, in violazione di legge ritiene sufficiente che la stessa venne compiuta dal Tribunale di sorveglianza (giudice diverso da quello che aveva emesso il provvedimento di prevenzione) al momento dell'applicazione della libertà vigilata nel mese di settembre 2015, e cioè un anno prima dell'applicazione della misura di prevenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dall'accertamento compiuto dalla sentenza impugnata, non contestato, risulta che: con decreto emesso il 3 febbraio 2012 il Tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione, assoggettò il ricorrente a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Milano per la durata di anni due; l'esecuzione di tale misura di prevenzione venne sospesa il 18 gennaio 2013 per effetto di esecuzione di pena detentiva; il 4 agosto 2016 (dopo più di quattro anni dall'emanazione del decreto e dopo più di tre anni dalla sospensione della sua efficacia esecutiva) riprese l'esecuzione della misura di prevenzione mediante nuova notificazione del decreto e sottoscrizione da parte del suo destinatario del verbale di sottoposizione agli obblighi con lo stesso provvedimento imposti; non risulta che, nel periodo compreso fra il 18 gennaio 2013 e il 4 agosto 2016, il giudice della prevenzione abbia rivalutato il presupposto (pericolosità sociale) del ricorrente.

La sentenza impugnata afferma che vi è stato, dopo nuova notificazione del decreto del febbraio 2012 al termine del periodo detentivo, inadempimento del ricorrente all'obbligo di soggiorno in Milano, con conseguente sussistenza del delitto previsto dall'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto: il 30 settembre 2015 il magistrato di sorveglianza, in sede di proroga della misura di sicurezza della libertà vigilata, ebbe ad accertare la persistente pericolosità sociale del ricorrente; in ogni caso, ogni questione relativa alla persistenza della pericolosità quale

presupposto della perdurante efficacia esecutiva della misura di prevenzione avrebbe dovuto dal ricorrente essere sottoposta al giudice della prevenzione.

2. Il ricorrente deduce invece, in sostanza, che al momento del fatto a lui contestato l'efficacia esecutiva del decreto del 3 febbraio 2012 doveva ritenersi *ex lege* ancora sospesa, non avendo il giudice della prevenzione adottato alcuna decisione di conferma della misura di prevenzione fondata sull'attualità della sua pericolosità sociale al momento della cessazione del periodo di differimento dell'esecuzione del decreto menzionato; con conseguente non sussistenza del reato di inadempimento ad obbligo contenuto in decreto la cui efficacia esecutiva era ancora sospesa.

3. Nel presente giudizio di legittimità è in discussione, quindi, ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, l'interpretazione del contenuto precettivo dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015 per come risultante dall'addizione ad esso apportata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2011.

Tale disposizione prevede, per quanto qui interessa, che il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva non è computato nella durata dell'obbligo di soggiorno.

Di tale disposizione è stata, dalla citata sentenza n. 291 del 2011, affermata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, il giudice che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura; con la precisazione che tale ulteriore valutazione può dal giudice essere «ragionevolmente omessa a fronte della brevità del periodo di differimento dell'esecuzione della misura di prevenzione».

4. Premesso che nel caso di specie, in ragione del consistente lasso temporale trascorso fra emissione della misura di prevenzione e momento in cui cessò il differimento dell'esecuzione della stessa determinato dalla detenzione del sottoposto alla misura stessa, non sussiste il presupposto, indicato dalla citata sentenza del giudice delle leggi, per l'omissione della ulteriore valutazione di pericolosità, si riscontra oggettivo contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla interpretazione da dare alla norma sopra indicata (per come risultante dall'addizione recata dalla sentenza della Corte costituzionale) e alla conseguente sussistenza del reato previsto dall'art. 75 d. lgs. n. 159 del 2011, quando - dopo formale

notificazione della ripresa vigenza della misura di prevenzione e concomitante sottoscrizione del verbale di sottoposizione ad opera del sottoposto - al momento della commissione da parte della persona sottoposta a misura di prevenzione personale di fatti astrattamente costituenti reato da violazione di obblighi o prescrizioni imposti con il decreto che la misura ha disposto, manchi - prima della commissione di tali fatti - ulteriore valutazione della pericolosità di tale soggetto da parte del giudice della prevenzione al termine del periodo di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impositivo della misura derivata da detenzione di consistente durata.

5. Secondo Sez. 1, n. 6878 del 05/12/2014, dep. 2015, Villani, Rv. 262311, in ipotesi di sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge n. 1423 del 1956 ovvero del d.lgs. n. 159 de 2011, il quale, successivamente all'adozione della misura, sia assoggettato a misura cautelare personale ovvero alla espiazione di pena detentiva per un apprezzabile periodo temporale potenzialmente idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità in precedenza delibato, la misura stessa deve considerarsi sospesa nella sua efficacia fino a quando il giudice della prevenzione non ne valuti nuovamente l'attualità alla luce di quanto desumibile in favore del sottoposto dalla esperienza di carcerazione patita; con la conseguenza che, fino a quando tale nuova valutazione non venga effettuata dal giudice della prevenzione, anche alla luce del comportamento tenuto nel corso dell'esecuzione della pena, non può considerarsi sussistente il reato di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 (ovvero quello di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 1423 del 1956), dal momento che tale illecito consiste nell'inadempimento ad obblighi e prescrizioni la cui esecuzione è sospesa.

La stessa regola di interpretazione è adottata da Sez. 1, n. 22547 del 08/01/2015, Di Rocco, Rv. 263575 e da Sez. 5, n. 33345 del 13/06/2016, Cartanese, Rv. 268046.

Corollario di tale interpretazione è che, nel caso di sospensione dell'efficacia esecutiva di decreto dispositivo di misura di prevenzione personale conseguente a detenzione, per un significativo periodo, della persona alla stessa assoggettata, il giudice chiamato a conoscere, nel merito e in via cautelare, della sussistenza di reato di violazione di obblighi derivanti da tale misura «deve verificare se la valutazione di attualità della pericolosità sociale sia stata o meno compiuta dall'autorità giudiziaria competente, costituendo essa presupposto di legittimità dell'esecuzione del provvedimento di prevenzione, rimasto sospeso, come tale incidente sul rilievo penale delle violazioni contestate» (così Cass. Sez. 1, n. 48686 del 29/09/2015, Mancuso, Rv. 265665).

In buona sostanza, secondo tale opzione ermeneutica, la valutazione di attualità della pericolosità sociale del destinatario della misura in questione, compiuta dal giudice della prevenzione al termine del periodo di differimento di esecuzione della misura stessa determinato da detenzione di durata tale da incidere su tale stato, costituisce presupposto di sussistenza per tale persona dei reati previsti dall'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011.

6. A tale orientamento si contrappone quello, enunciato da Cass. Sez. 1, n. 2790 del 09/03/2017, Greco, Rv. 270655, che, pur ribadendo la doverosità della rinnovazione dell'esame della pericolosità sociale dopo detenzione di lunga durata «allorquando all'esito della detenzione stessa emergano profili o dati di fatto specifici, potenzialmente idonei ad incidere sullo stato di pericolosità sociale precedentemente deliberato in senso positivo», evidenzia, da un lato, che il nuovo esame della pericolosità sociale dopo lunga detenzione di destinatario di misura di prevenzione, è rimesso alla competenza funzionale «del giudice della misura stessa» e, dall'altro, che non può affermarsi che la mancanza di tale rivalutazione equivalga, però, «ad automatica inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo genetico o che tenga luogo d'una sua sospensione *ex lege*. Il presupposto di pericolosità sociale, condizione strutturale essenziale della misura, che trae genesi dal titolo originario, continua ad esistere, perché adottato nel concorso delle condizioni legittimanti ed all'esito della verifica giurisdizionale e ciò finché il giudice funzionalmente competente non provveda ad operare una rivalutazione di segno contrario».

Segue non dissimile ordine di concetti Sez. 1, n. 29197 del 09/05/2017, Iamonte, non massimata, secondo cui, ricorrendo nel caso concreto gli estremi della fattispecie legale determinata dalla citata sentenza additiva della Corte costituzionale, dal mancato accertamento officioso del giudice della prevenzione della pericolosità di persona sottoposta a misura di prevenzione, dopo la cessazione di consistente periodo di detenzione, non deriva *ex se* la perdurante sospensione dell'esecuzione della misura stessa; con la conseguenza che, «ai fini della rivalutazione della pericolosità sociale, deve escludersi ogni forma di automatismo decisorio - favorevole o sfavorevole al prevenuto - non potendosi prescindere dalla valutazione delle emergenze del caso concreto».

La conseguenza è che nell'ipotesi in cui la persona destinataria della misura di prevenzione non abbia dopo la sua scarcerazione «attivato alcun percorso finalizzato al suo reinserimento sociale, tale da fare ritenere venuto meno o comunque attenuato il giudizio di pericolosità posto a fondamento della misura presupposta», ovvero non abbia dedotto «di avere goduto in carcere di benefici o misure che consentissero una valutazione incidentale di possibile risocializzazione e, dunque, la

plausibilità di una rivalutazione della sua posizione», il giudice della cognizione, di merito o cautelare, che debba accertare la sussistenza dei reati previsti dall'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, ben potrebbe affermare, in via incidentale, la persistenza della pericolosità sociale dell'imputato (o dell'indagato) sulla base di numerose e reiterate (nel caso concreto per quasi un triennio) violazioni degli obblighi imposti con la misura di prevenzione da costui commesse dopo la scarcerazione.

7. Posizione intermedia sembrano assumere, quindi, alcune decisioni, tra cui Sez. 1, n. 11619 del 3/10/2017, dep. 2018, non massimata, che, sostanzialmente, parrebbero rimettere la valutazione incidentale sulla persistente pericolosità sociale - e quindi sulla efficacia della risottoposizione alla misura di prevenzione dopo un periodo di detenzione - al giudice di merito che procede in ordine alla contestata violazione degli obblighi inerenti detta misura.

E a quest'ultima linea interpretativa si rifà evidentemente il provvedimento impugnato.

8. Alla luce del riscontrato contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione sottoposta a questa Corte dal ricorrente con l'unico motivo posto a fondamento del richiesto annullamento della sentenza impugnata, si impone l'intervento regolatore delle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., sulla seguente questione di diritto:

" Se sia configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti di soggetto destinatario di misura di sorveglianza speciale, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di detenzione di consistente durata, anche qualora al momento della risottoposizione alla misura non si sia proceduto di ufficio ad una rivalutazione dell'attualità e persistenza della sua pericolosità sociale ad opera del giudice della prevenzione, in base ai principi affermati da Corte cost. n. 291 del 2013, e tale rivalutazione non sia stata dallo stesso sollecitata".


P.Q.M.

Visto l'art. 618 cod. proc. pen., rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma il 20 marzo 2018.

Il Consigliere estensore

Marco Vannucci



Il Presidente

Mariastefania Di Tomassi

